

Prot. 306630/RU

Roma, 8 settembre 2020

**Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione amministrativa [LIUA – DIR]
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
Epidemiologica da covid-19. Ulteriori precisazioni in materia di lavoro agile**

Si fa seguito alla LIUA-DIR prot. n. 126902/RU del 27 aprile 2020 e alla LIUA – DIR prot. 280220/RU del 13 agosto 2020 per comunicare che il Dipartimento della funzione pubblica - Servizio per la gestione del personale pubblico, con parere DFP-0055495-P-28/08/2020 - , nel richiamare quanto previsto dalla circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione “Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020 n.18” e dalla Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha ribadito che “ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori”.

Pertanto, considerata la portata del parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in caso di prestazione resa in modalità di lavoro agile, continuerà ad essere regolarmente corrisposta l’indennità sostitutiva di mensa (buono pasto) per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sempre che sia stata acquisita la rilevazione dell’orario giornaliero di lavoro che dà titolo all’erogazione di tale provvidenza, come concordato in sede di intesa del 18.05.2020.

A tal proposito, quale misura volta a “garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori”, i dipendenti in lavoro agile provvederanno ad inviare comunicazione di inizio e cessazione della prestazione lavorativa – mediante e-mail – all’indirizzo di posta elettronica non certificata dell’ufficio di appartenenza.

In mancanza di tale comunicazione giornaliera, sarà possibile presentare dichiarazione mensile resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulta chiaramente inizio e fine della prestazione, come già concordato con la menzionata intesa del 18.05.2020.

Restano confermati i poteri di controllo e verifica dell’Agenzia sull’operato dei propri dipendenti. A tal fine, la Direzione Internal Audit continuerà ad effettuare controlli a campione, da realizzarsi anche mediante telefonate, tendenti a verificare la costanza con cui



IL DIRETTORE GENERALE

viene resa la prestazione da remoto e che sia assicurata la reperibilità dei dipendenti in lavoro agile nell'arco del normale orario di lavoro, secondo le previsioni della LIUA – IAU (emanata d'intesa con la Direzione Personale) prot. n. 131310 del 4 maggio 2020.

Si soggiunge che nell'ambito dell' "Intesa sulle nuove modalità di attuazione dello smart working", sottoscritta il 3 agosto u.s. dall'Amministrazione e dalle OO.SS. nazionali, l'Agenzia si è impegnata ad assicurare, d'intesa con le rappresentanze sindacali di posto di lavoro, "...i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione...". A tal fine, come indicato nella citata LIUA DIR –prot. 280220/RU del 13 agosto 2020, dovranno essere attivati tavoli di confronto con le OO.SS. anche territoriali, allo scopo di contemperare l'esigenza del pieno riavvio delle attività amministrative con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto.

Da ultimo, si invita a tenere in debita considerazione le richieste di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile formulate da dipendenti, genitori di figli sino ai 14 anni, in caso di difficoltà connesse all'eventuale sospensione, presso istituti scolastici, delle attività didattiche da svolgersi in presenza.

Marcello Minenna